



# Città di Campodarsego

Provincia di Padova

Piazza Europa, 1 - 35011 Campodarsego (Padova) - Telefono 0499299811 - Fax 0499200524  
Codice Fiscale 80008910285 - Partita IVA 00648960284  
P.E.C. - campodarsego.pd@cert.ip-veneto.net

**Direttiva n. 1/2022**

Prot.

**Al Responsabile del Settore Edilizia Privata  
e Urbanistica - Comune di Campodarsego:  
- Architetto G. Bizzotto  
- Architetto M. Bertolini**

## IL SEGRETARIO GENERALE

**Oggetto: Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 39 "Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio", comma 2 D.Lgs. n. 33/2013**

Com'è noto, l'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 ha la finalità di rendere conoscibile e sottoporre a controllo diffuso le scelte propedeutiche dell'Amministrazione, incluse quelle che attengono alle varianti urbanistiche a partire proprio dai criteri in base ai quali sono stati adottati per garantirne l'imparzialità.

In ordine all'applicazione della norma succitata **ANAC, con deliberazione n. 800 del 1 dicembre 2021**, ha precisato quanto segue:

- ai sensi dell'art. 39, co 1, le amministrazioni pubblicano gli atti definitivi di governo del territorio e le loro varianti.
- Ai sensi del comma 2 dell'art. 39 le amministrazioni pubblicano invece la documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata/pubblica in variante allo strumento urbanistico vigente;
- ai sensi dell'art. 39, co 2, l'obbligo di pubblicazione della documentazione inerente ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale vigente, è da intendersi decorrente sin dalla presentazione al Comune della/e proposta/e di variante allo strumento urbanistico vigente e non solo dalla data della delibera di adozione della proposta di variante selezionata dall'amministrazione.
- La pubblicazione solo a far data dalla adozione della variante, e che non dia conto fin dall'inizio delle proposte di variante ricevute dall'ente, non è in linea con il d.lgs. 33/2013, perché non rispetta né la ratio della norma, né tiene conto della formulazione letterale dello stesso comma 2 che si riferisce alla pubblicazione

“continuamente aggiornata” della “documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte”;

- nell’ottica di una migliore comprensione complessiva dei dati relativi agli strumenti urbanistici approvati ai sensi dell’art. 39, ogni atto definitivo approvato è corredato anche dalla documentazione relativa all’iter di approvazione.
- Pertanto, le amministrazioni pubblicano ai sensi dell’art. 39 la documentazione che consenta di avere la conoscenza delle varie fasi in cui si è articolata la procedura di approvazione di una variante urbanistica al piano vigente (senza distinzione fra i dati del comma 1 e quelli del comma 2) e, nello specifico almeno:
  - l’avviso/l’invito alla presentazione di proposte di varianti al Piano, con indicazione dei criteri di natura tecnico discrezionale cui l’amministrazione intende attenersi nel valutare le proposte di variante su una zona;
  - la/le proposta/e di varianti trasmesse all’amministrazione;
  - gli atti istruttori relativi alla valutazione della/e proposta/e compresi quelli dell’eventuale sub-procedimento di VAS;
  - la delibera del Consiglio comunale di adozione della variante di piano;
  - la raccolta ed esame delle osservazioni/contributi ricevuti;
  - la delibera di approvazione finale della variante;
- Solo la pubblicazione degli atti di approvazione dei piani urbanistici e delle loro varianti, comprensivi rispettivamente del piano e delle varianti definitive, è prevista dall’art. 39, co. 3, come condizione legale di efficacia. Pertanto, la mancata pubblicazione della documentazione inerente il procedimento di presentazione e approvazione della variante non comporta l’inefficacia degli atti di cui al co. 2 dell’art. 39. In tali casi rileva, invece, l’art. 46 del d.lgs. 33/2013 che reca la disciplina ordinaria in tema di responsabilità per mancata pubblicazione;
- la pubblicazione dei dati previsti dall’art. 39 deve rispettare rigorosamente i criteri della qualità della pubblicazione previsti dall’art. 6 del d.lgs 33/2013.

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a dare puntuale applicazione alla delibera ANAC in parola, che per comodità si allega.

Campodarsego li 18/05/2022



**IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE**

*Dott.ssa Maria Cristina Cavallari*